

« Gli stranieri Hamburger, Moskoviez, Lederer, Rosmer e Iakab erano entrati sottraendosi a tali legittime misure di controllo e la prefettura di Bologna e di Genova, anche tenendo conto della particolare attività politica da essi svolta, che non può essere consentita ad estranei sconosciuti, li espulsero.

« Il Kardos entrò invece dopo aver ottenuto con un pretesto dall'Alto commissario in Budapest il visto sul passaporto per un soggiorno di due mesi a Venezia, per cura; si recò invece a Casalecchio di Reno a far propaganda comunista fra gli operai; si credette opportuno di allontanarlo, essendo venuto meno anche lo scopo che aveva denunciato per recarsi in Italia.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CORRADINI ».

Bubbio ed altri. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e al ministro del tesoro.* — « Per conoscere se, tenuto conto della materiale impossibilità in cui molti impiegati comunali si sono trovati di presentare tempestivamente entro il 31 dicembre 1916 la complessa documentazione del servizio da riscattarsi agli effetti della pensione, ed in conformità a quanto è stato disposto per gli impiegati subalterni con il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010, non ritenga opportuno il prorogare congruamente il termine portato dal decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 258, in relazione agli articoli 41, 44 e 47 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, delle leggi sulle Casse di previdenza dipendenti dagli enti locali ».

RISPOSTA. — « Il termine chiusosi al 31 dicembre 1916 per la presentazione delle domande, anche non documentate, degli impiegati comunali, dirette ad ottenere il riscatto, agli effetti della pensione, dei servizi anteriori alla iscrizione, non fu ulteriormente prorogato perchè trattasi di riscatto a intero carico degli impiegati (contributo del 14 per cento con interessi composti a quote mutue) per i ritardatari che non si erano tempestivamente giovati del riscatto di favore durante il decennio dal 1904 al 1914, e si ritenne quindi che tutti coloro che ne avessero avuto volontà avessero avuto tempo sufficiente per ottenere il riscatto.

« Si noti che la maggior parte di quelli che presentarono domande di riscatto, recedette di fronte al gravoso onere corrispondente.

« Per quanto concerne i salariati degli enti locali invece, ai quali la legge sulla Cassa di previdenza è stata estesa soltanto a partire dal 1° gennaio 1916, la proroga concessa con il decreto 9 dicembre 1917, n. 2010, riguarda il termine per

il riscatto di favore, col solo pagamento del contributo 6 per cento, ed è giustificata dal fatto che l'estensione ha avuto luogo precisamente durante la guerra.

« Ad ogni modo non si avrà difficoltà a riesaminare l'opportunità di riaprire i termini per il riscatto quando sarà convocata la Commissione tecnica per esaminare le risultanze del nuovo bilancio tecnico che si baserà sul prossimo censimento al 31 dicembre 1920.

« La presente risposta viene data anche a nome del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.

« *Il sottosegretario di Stato per il tesoro*

« AGNELLI ».

Buonocore. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — « Per sapere se furono disposte indagini e con quale risultato sui vari ricorsi presentati dai coniugi Biostra-Guffanti contro il giudice Eugenio Croce del tribunale di Torino ».

RISPOSTA. — « Il 6 settembre 1916 tale Guffanti Giuseppina indirizzava al ministro della giustizia, onorevole Sacchi, un ricorso documentato, con il quale, in forma oltremodo confusa, si accusava il giudice del tribunale di Torino avvocato Eugenio Croce di ingiustizia e di illegalità gravi a carico della ricorrente, in occasione di una lite civile pendente tra questa e il sopradetto magistrato.

« Il ricorso fu integralmente trasmesso, per informazioni, al Primo presidente della Corte di appello di Torino, il quale, in risposta trasmetteva una nota del presidente del tribunale, dalla quale risultava:

a) che tra Guffanti Giuseppina e un gruppo numeroso di cittadini del territorio La Loggia, tra i quali vi è il giudice Croce, verteva da tempo, ed era tuttora pendente, una causa civile, avente per oggetto una servitù di passaggio, che i detti signori asserivano di avere sopra una strada che il comune ritiene vicinale, ma che la Guffanti invece pretende di suo privato dominio e libera da qualsiasi servitù;

b) che la Guffanti, per il modo con il quale pretendeva difendere i propri interessi, e per l'animosità dimostrata contro chiunque non l'assecondava nelle sue pretese, trovò reluttanti a seguirla i suoi stessi avvocati che desistettero dal patrocinarla;

c) che il procuratore del Re e il presidente del tribunale, ai quali la Guffanti aveva diretto le sue querimonie, riconobbero che nulla vi era da ridire sul contegno del Croce, superiore ad ogni sospetto come magistrato e come cittadino.